



Domanda per prestazione “Premialità Mastro Artigiano – lett. d)”

(NON inviabile singolarmente - da allegare a domanda per prestazione “Incentivo per corso di formazione professionalizzante” – lett. a))

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, dichiara che il Mastro Formatore Artigiano

c.f. _____

Quale

- ☐ Titolare
- ☐ Socio
- ☐ Collaboratore familiare

dell’impresa che richiede la prestazione “Incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante”

ha partecipato in collaborazione con la Scuola Edile/Ente unificato alla formazione pratica dei propri dipendenti per

- ☐ Tutti i corsi e gli operai elencati nel prospetto annesso alla domanda di cui alla lettera a);

OPPURE

- ☐ Per i soli corsi ed operai elencati nel prospetto seguente.

E richiede pertanto, in caso di ammissione all’incentivo predetto, la “**Premialità Mastro Artigiano**”, consistente nella riduzione del contributo per il fondo territoriale per la qualificazione del settore dallo 0,20% allo 0,10% della massa salari per gli operai elencati, valida per 18 mesi di calendario.

Ed allega a comprova:

- documentazione rilasciata dalla Scuola Edile/Ente unificato competente inerente la partecipazione ai corsi in domanda.

Luogo e data

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante



Informazioni utili in merito alla modalità di ammissione al beneficio

- La Cassa provvederà alla verifica della correttezza delle informazioni fornite.
- La prestazione è comunque concessa previa approvazione della domanda per l'incentivo per frequenza corso di formazione professionalizzante collegata.
- Qualora, per mancanza di risorse, tale domanda fosse inserita d'ufficio nella graduatoria del semestre successivo, anche il riconoscimento della Premialità Mastro Artigiano sarà condizionato all'eventuale approvazione nel semestre successivo.
- Qualora l'operaio, già formato, per cui è ammesso il beneficio dovesse spostarsi presso altra Cassa in prosecuzione del rapporto di lavoro, è possibile continuare ad usufruire del beneficio chiedendo alla Cassa in domanda di certificare i mesi residui per cui è operante la premialità alla Cassa di nuova iscrizione.
- Qualora l'impresa dovesse ottenere il beneficio per il numero massimo di operai spettante, una nuova domanda per la Premialità Mastro Artigiano potrà essere ammessa solo trascorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.